

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 1998

relativa all'adesione della Comunità europea alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo

(98/416/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase, e paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere conforme del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che la Comunità è firmataria della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che obbliga tutti i membri della comunità internazionale a cooperare per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare;

considerando che, in materia di pesca marittima, la Comunità dispone della competenza per adottare misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche e per negoziare accordi a tale riguardo con paesi terzi o organizzazioni internazionali;

considerando che la gestione e la conservazione delle risorse marine vive del Mediterraneo richiede una regolamentazione a livello internazionale;

considerando che, a tale riguardo, il 24 settembre 1949 è stato concluso a Roma l'accordo relativo alla creazione della Commissione per la pesca nel Mediterraneo, in prosieguo denominato «accordo della CGPM»;

considerando che, per contribuire alla conservazione delle risorse marine vive nella zona contemplata nell'accordo della CGPM, in cui i pescatori della Comunità svolgono la loro attività, è necessario che la Comunità aderisca alla CGPM;

considerando che il 26 novembre 1991 la Comunità europea è diventata membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO);

considerando che l'adesione della Comunità europea al CGPM è possibile a norma dell'articolo I, paragrafo 2 dell'accordo della CGPM, letto in relazione all'articolo XIV dell'atto costitutivo riveduto della FAO;

considerando che l'accordo e il regolamento interno della CGPM sono stati modificati al fine di rendere possibile l'adesione della Comunità europea,

DECIDE:

Articolo unico

1. La Comunità aderisce alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo con la dichiarazione di accettazione dell'accordo e del regolamento interno di tale organizzazione, in base allo strumento che figura nell'allegato I.

La Comunità europea deposita inoltre una dichiarazione unica sull'esercizio delle competenze e del diritto di voto concordata tra il Consiglio e la Commissione.

2. I testi dell'accordo e del regolamento interno della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo figurano negli allegati II e III.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

M. MEACHER

⁽¹⁾ GU C 124 del 21. 4. 1997, pag. 61.

⁽²⁾ GU C 195 del 22. 6. 1998.

*ALLEGATO I***Strumento di adesione alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo**

Signor Direttore generale,

mi prego di informarLa che la Comunità europea ha deciso di aderire alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo. La prego pertanto di ricevere il presente strumento con il quale la Comunità accetta l'accordo e il regolamento interno della Commissione generale della pesca nel Mediterraneo, a norma degli articoli I e XI, nonché la dichiarazione unica della Comunità europea sull'esercizio delle competenze e del diritto di voto a norma dell'articolo II, paragrafo 6, seconda frase del suddetto accordo.

La Comunità europea accetta formalmente e senza riserve gli obblighi derivanti dalla sua qualità di membro della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo enunciati nell'accordo e nel regolamento interno di quest'ultima e si impegna solennemente a soddisfare gli obblighi in vigore all'atto della sua adesione.

Voglia gradire, Signor Direttore generale, i sensi della mia più alta stima.

*Presidente del Consiglio
dell'Unione europea*

Signor Diouf
Direttore generale
Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'alimentazione e l'agricoltura
Via delle Terme di Caracalla
I-00100 Roma

*Appendice***Dichiarazione unica della Comunità europea sull'esercizio delle competenze e del diritto di voto a norma dell'articolo II, paragrafo 6 dell'accordo della CGPM**

La presente dichiarazione definisce le competenze della Comunità europea e degli Stati membri nelle materie contemplate dall'accordo costitutivo della CGPM.

1) COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA COMUNITÀ EUROPEA

La Comunità europea ha una competenza esclusiva ed esercita il diritto di voto per i punti all'ordine del giorno riguardanti la gestione e la conservazione delle risorse marine vive.

2) COMPETENZA DEGLI STATI MEMBRI

Gli Stati membri della Comunità europea sono competenti ed esercitano il diritto di voto per i punti all'ordine del giorno riguardanti le questioni organizzative (giuridiche, finanziarie e procedurali).

3) COMPETENZA MISTA

- a) Per i punti all'ordine del giorno riguardanti le statistiche e l'acquacoltura, la competenza è suddivisa tra la Comunità europea e gli Stati membri; spetta alla Comunità europea esprimere il voto.
- b) Per i punti all'ordine del giorno relativi alla ricerca e all'aiuto allo sviluppo, la competenza è suddivisa tra la Comunità europea e gli Stati membri; spetta agli Stati membri esprimere il voto.
- c) Per i punti all'ordine del giorno riguardanti l'esame dei rapporti e la cooperazione con altre organizzazioni, la competenza è suddivisa tra la Comunità europea e gli Stati membri secondo gli stessi principi di ripartizione della competenza di cui sopra.

La presente dichiarazione sull'esercizio delle competenze e del diritto di voto sarà applicata a tutte le riunioni della CGPM, salvo il caso in cui una dichiarazione specifica venga fatta dalla Comunità europea in relazione ad una riunione o ad un punto all'ordine del giorno.

La presente dichiarazione sarà completata o modificata, qualora un cambiamento nella ripartizione delle competenze tra la Comunità europea e gli Stati membri lo giustifichi.
